



VH ITALIA

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE AVVERSITA' DI FREQUENZA E CATASTROFALI LINEA STANDARD GOLD

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



VH ITALIA
ASSICURAZIONI



CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE AVVERSITA' DI FREQUENZA E CATASTROFALI LINEA STANDARD GOLD

mod. CS 2019-COLL-ST-GOLD-AG
(ultimo aggiornamento 01/2019)

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in conformità al Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura Annuale.

In caso di diversità tra le presenti Condizioni di Assicurazione e quelle della Polizza Collettiva annualmente concordate con l'Organismo Associativo Contraente, avranno a tutti gli effetti efficacia quelle concordate con l'Organismo Associativo. L'Assicurato, con la firma del Certificato di Assicurazione, dichiara di aver ricevuto ed accettato le Condizioni d'Assicurazione che disciplinano la Polizza Collettiva a cui ha aderito.

Le presenti Condizioni Speciali di Assicurazione LINEA STANDARD GOLD –AVVERSITÀ DI FREQUENZA E CATASTROFALI sono da ritenersi annesse alle Condizioni Generali di Assicurazione (mod. CG-2019-COLL-AG) e valgono se dal Certificato di Assicurazione risulta che l'Assicurato ha scelto la linea di prodotto ST (STANDARD).

Il presente modello trova applicazione al verificarsi di avversità:

- Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e brina);
 - Frequenza (Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve),
- come descritte e definite nelle condizioni generali (Modello CG-2019-COLL-AG).

Sommario

Art. 1 – ACTINIDIA	3
Art. 2 – ALBICOCHE, CACHI, CILIEGIE, FICHI, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE E SUSINE.....	5
Art. 3 – UVA DA VINO.....	8
Art. 4 – UVA DA TAVOLA.....	10
Art. 5 – POMODORO E POMODORINO DA INDUSTRIA (pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere).....	12
Art. 6 – SORGO DA GRANELLA	14
Art. 7 – SOIA	15
Art. 8 – FRUMENTO, TRITICALE, ORZO E SEGALE A MATURAZIONE CEROSA.....	16
Art. 9 – SORGO A MATURAZIONE CEROSA	18
Art. 10 – RISO	19
Art. 11 – MAIS DA SEME	21
Art. 12 – MAIS DA GRANELLA	23
Art. 13 – MAIS CEROSO DA INSILAGGIO (silo mais).....	24
Art. 14 – MAIS DOLCE.....	26
ALLEGATO 1 ALLE CONDIZIONI LINEA STANDARD GOLD –AVV. DI FREQUENZA E CATASTROFALI.....	28



Art. 1 – ACTINIDIA

1.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina il 31 ottobre di ogni anno. Ciò concerne tutti gli eventi in garanzia.

1.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco.

1.3 Danni assicurati

In relazione al disposto di cui all'art.2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG), la Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti; nonché il danno indiretto dovuto alla defogliazione causata dalla *Grandine*.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia*, sono indennizzabili esclusivamente i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

1.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul *Certificato di Assicurazione*, non potrà mai essere inferiore al 15% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte*, in forma singola o associata. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola o associata, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Danni combinati GR e/o VF con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *grandine e/o vento forte* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *grandine e/o vento forte* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.

1.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità dedotte in garanzia sono pari alle percentuali di *Somma Assicurata* sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte* in forma singola o associata, nessun limite.
- Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della *Somma Assicurata*.
- *In caso di combinazione degli eventi Grandine e/o Vento Forte* con gli altri eventi in garanzia il limite applicato sarà del 60%

1.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2019-COLL-AG).



Oltre al danno di quantità è, altresì, previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 1-ST, 2-ST da calcolare sul prodotto residuo

Tab. 1-ST - Valutazione del danno di qualità su Actinidia – Linea STANDARD–GOLD–Rischi: Grandine, Vento Forte, Gelo Brina		TABELLA% danno
a)	Frutti illesi, tracce di alterazione all'epicarpo.	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo, singola lesione lieve	5
c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media, alterazione media all'epicarpo.	35
d)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	65
e)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate, deformazione media	85
f)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave, frutti distrutti	100

Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.

La "lesione singola" è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo e che non causa accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa deve rientrare nel danno corrispondente alla frequenza "qualche".

Tab. 2-ST – Valutazione del danno indiretto di qualità conseguente a defogliazione su Actinidia – Linea STANDARD GOLD–Rischio Grandine									
ACTINIDIA	% di Defogliazione								
EPOCA DEL SINISTRO*	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	Coefficiente di danno %								
1a giugno	=	9	12	15	18	22	26	28	30
2a giugno	=	10	14	17	20	24	29	32	35
3a giugno	=	12	16	20	24	28	32	36	40
1a luglio	=	10	14	18	22	25	27	32	35
2a luglio	=	8	11	15	17	20	23	25	30
3a luglio	=	6	8	10	12	14	16	20	25
1a agosto	=	5	7	9	11	12	13	15	18
2a agosto	=	4	5	7	8	9	11	13	15
3a agosto	=	3	4	5	6	7	8	9	10
1a settembre	=	1	2	3	4	5	6	7	8
2a settembre	=	1	1	1	1	2	3	4	5
3a settembre	=	1	1	1	1	1	1	1	2

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo. Per i danni da defogliazione intermedia si procede per interpolazione.

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 2 – ALBICOCCHE, CACHI, CILIEGIE, FICHI, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE E SUSINE

2.1 Decorrenza

La garanzia per il prodotto Cachi decorre dalla schiusa delle gemme.

La garanzia per tutti i prodotti ad esclusione dei Cachi e per i rischi diversi da *Gelo e Brina* ha inizio dalla fase fenologica di allegazione.

La garanzia *Gelo-Brina* per i prodotti:

Albicocche, Ciliegie, Fichi, Mele, Nettarine, Pere, Pesche, Susine decorre dall'inizio della fioritura

2.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco.

2.3 Danni assicurati

In relazione al disposto dell'art.2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG), la Società risarcisce il danno di quantità e di qualità, subito dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili esclusivamente i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità

2.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul *Certificato di Assicurazione*, non potrà mai essere inferiore al:

- 15% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte*, in forma singola o associata per prodotti pere, albicocche, nettarine, pesche e susine.
- 10% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte*, in forma singola o associata per i prodotti mele e cachi.
- 15% al verificarsi di danni da *Grandine* limitatamente al prodotto ciliegie;
- 30% per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola o associata.

Danni combinati GR e/o VF con altri eventi ad esclusione del prodotto ciliegie - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *grandine e/o vento forte* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *grandine e/o vento forte* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.

Per il prodotto ciliegie danni combinati GR con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *grandine* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *grandine* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.



2.5 Limiti di Indennizzo

2.5.1 Per tutti i prodotti diversi da ciliegie

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di *Somma Assicurata* sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte*, in forma singola o associata, *nessun limite*
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della *Somma Assicurata*.

In caso di combinazione degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* con gli altri eventi in garanzia il limite applicato sarà del 60%.

2.5.2 per il prodotto ciliegie

- *Grandine* in forma singola *nessun limite*
- Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola o associata, anche a *Grandine*, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 60% della *Somma Assicurata*.

2.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2019-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto, altresì, il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 3-ST, 4-ST, 5-ST, 6-ST da calcolarsi sul prodotto residuo

Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.

Tab. 3-ST - Valutazione del danno di qualità su Albicocche, Ciliegie, Nettare, Pesche e Susine – Linea STANDARD–GOLD - Rischi <i>Grandine, Vento Forte, Gelo Brina,</i>		% danno TABELLA
a)	Frutti illesi; tracce di alterazione all'epicarpo.	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo; qualche lesione minima	5
c)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; alterazione media all'epicarpo.	35
d)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo; deformazione lieve.	55
e)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media	75
f)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti distrutti	100



Tab. 4-ST - Valutazione del danno di qualità su Cachi e Fichi – Linea STANDARD-GOLD – Rischio Grandine, Vento Forte, Gelo Brina

		% danno
a)	Frutti illesi, tracce di alterazioni all'epicarpo.	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo; tracce di ondulato.	5
c)	Qualche ammaccatura lieve; qualche lesione lieve; alterazione media all'epicarpo.	20
d)	Più ammaccature lievi; più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo; deformazione lieve.	40
e)	Numerose ammaccature lievi; ammaccature medie con annerimento; numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni lievi non riparate; deformazione media.	75
f)	Ammaccature gravi con annerimento; numerose lesioni medie; più e numerose lesioni notevoli; lesioni medie e notevoli non riparate; frutti distrutti; deformazione grave.	100

Tab. 5-ST - Valutazione del danno di qualità su Mele – Linea STANDARD-GOLD- Rischio Grandine, Vento Forte, Gelo Brina

		% danno TABELLA
a)	Frutti illesi; tracce di alterazioni all'epicarpo.	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato	5
c)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; alterazione media all'epicarpo.	35
d)	Più e numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; alterazione notevole all'epicarpo; deformazione lieve	55
e)	Più lesioni medie: qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole	75
f)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti distrutti.	100

Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.

Tab. 6-ST - Valutazione del danno di qualità su Pere – Linea STANDARD-GOLD -Rischio Grandine, Vento Forte, Gelo Brina

		% danno TABELLA
a)	Frutti illesi; tracce di alterazioni all'epicarpo.	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo; qualche o più lesioni minime.	5
c)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; alterazione media all'epicarpo.	35
d)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; alterazione notevole all'epicarpo; deformazione lieve.	65
e)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media.	80
f)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti distrutti;	100

Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 3 – UVA DA VINO

3.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

La garanzia di qualità da applicarsi sul prodotto residuo del danno di perdita di resa, limitatamente al rischio *Grandine*, decorre convenzionalmente, per tutte le varietà dale ore 12,00 del 15 di Giugno e verrà valutata in base alla percentuale di acini danneggiati rispetto a quelli presenti sul grappolo o parte di grappolo, alla raccolta, come da tabella 7 – ST.

3.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione

3.3 Danni assicurati

In relazione al disposto dell'art.2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG), la Società risarcisce i danni di quantità e qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne l'evento *Eccesso di Pioggia*, a parziale deroga di quanto espressamente delineato in sede di definizione dell'avversità, la garanzia riguarda, esclusivamente, i danni dovuti all'insorgenza di marcescenza conseguente all'*Eccesso di Pioggia*, limitatamente al verificarsi dell'evento nei 20 giorni decorrenti dalle ore 12,00 delle seguenti date:

- 01 Agosto per i vitigni con epoca di raccolta precoce;
- 20 Agosto per i vitigni con epoca di raccolta media;
- 09 Settembre per i vitigni con epoca di raccolta tardiva.

La suddetta garanzia cessa alle ore 24,00 del ventesimo giorno decorrente dalle date sopra riportate.

Relativamente alle avversità *Alluvione* e *Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

Le epoche di raccolta delle diverse varietà assicurate, fanno riferimento all'allegato 1 delle Condizioni Speciali (tabella riassuntiva). Per tutte le varietà non riportate, per l'epoca di raccolta si rimanda a quanto evidenziato dal Registro Nazionale delle varietà di vite.

3.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul *Certificato di Assicurazione*, non potrà mai essere inferiore al 10% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte*, in forma singola o associata. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola o associata, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Danni combinati GR e/o VF con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *grandine e/o vento forte* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *grandine e/o vento forte* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.

3.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità dedotte in garanzia sono pari alle percentuali di *Somma Assicurata* sotto riportate:

POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE AVVERSITA' DI FREQUENZA E CATASTROFALI -LINEA STANDARD GOLD
Condizioni d' Assicurazione (mod: CS-2019- COLL-ST-GOLD-AG) ed. 01/2019



- *Grandine e Vento Forte* in forma singola o associata, nessun limite.
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della *Somma Assicurata*.
- In caso di combinazione degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* con gli altri eventi in garanzia il limite applicato sarà del 60%.

3.6 Calcolo del danno

Stabilito il danno di quantità sulla base dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2019-COLL-AG), il danno di qualità, da calcolare sul prodotto residuo, viene CONVENZIONALMENTE valutato:

- a) per quanto riguarda l'evento *Eccesso di Pioggia, Colpo si Sole*, attribuendo il danno del 100% (cento per cento) ad ogni acino compromesso da marcescenza o avvizzimento;
- b) per quanto riguarda gli eventi *Grandine* sulla base dei coefficienti riportati nella tabella 7 ST

Tab. 7-ST - Valutazione del danno di qualità su Uva da Vino – Linea STANDARD-GOLD - Rischi <i>Grandine</i>		
	Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
a)	metà ed oltre di acini danneggiati	50%
b)	meno della metà di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati con un massimo del 50%

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

3.7 Maggiorazione di danno qualitativo per percosse sui tralci

Nel caso in cui la grandine avvenga entro e non oltre le ore 12,00 del 20 Luglio e che per particolare intensità e frequenza di colpi possa provocare danni consistenti ai tralci fruttiferi, il peritò potrà maggiorare il danno qualitativo riscontrato sui grappoli fino ad un massimo di 5 punti percentuali da calcolare sul prodotto residuo.

Art. 4 – UVA DA TAVOLA

4.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

In relazione al disposto dell'art.4 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA (Mod. CG-2019-COLL-AG), la garanzia cessa il 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la garanzia cessa il 30 novembre.

4.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il *prodotto* mercantile immune da ogni malattia tara e difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco, delle varietà da tavola. Sono esclusi dalla garanzia i ceppi e i tralci delle viti.

4.3 Danni assicurati

In relazione al disposto dell'art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG), la Società risarcisce il danno di quantità e qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

4.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul *Certificato di Assicurazione*, non potrà mai essere inferiore al 10% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte*, in forma singola o associata. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola o associata, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Danni combinati GR e/o VF con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *grandine e/o vento forte* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *grandine e/o vento forte* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.

4.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità dedotte in garanzia sono pari alle percentuali di *Somma Assicurata* sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte* in forma singola o associata, nessun limite.
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della *Somma Assicurata*.
- In caso di combinazione degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* con gli altri eventi in garanzia il limite applicato sarà del 60%.

4.6 Calcolo del danno



Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2019-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 8-ST da calcolare sul prodotto residuo:

Tab. 8-ST - Valutazione del danno di qualità su Uva da tavola – Linea STANDARD-GOLD – Rischio <i>Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia</i>		
Categoria	Descrizione	% danno
a)	Illesi	0
b)	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati fino al 10%	10
c)	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati e/o perduti oltre il 10% e fino al 25%	30
d)	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati e/o perduti oltre il 25%	70
e)	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati superiore al 50%	85

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 5 – POMODORO E POMODORINO DA INDUSTRIA (pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere)

5.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.

In relazione al disposto dell'art.4 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA (Mod. CG-2019-COLL-AG), la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, in ogni caso, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- dopo 130 giorni dalla data della semina;
- dopo 120 giorni dalla data del trapianto;
- il 10 ottobre per l'Italia Settentrionale;
- il 30 settembre per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare.

5.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto, destinato alla produzione di pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul Certificato di Assicurazione, per ogni partita, devono essere tassativamente indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- a) la destinazione: pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere, pomodorino da industria;
- b) la data di semina o di trapianto.

5.3 Danni assicurati

In relazione al disposto dell'art.2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG), la Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Relativamente alle avversità *Alluvione* e *Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

5.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul *Certificato di Assicurazione*, non potrà mai essere inferiore al 10% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte*, in forma singola o associata. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola o associata, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Danni combinati GR e/o VF con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *grandine e/o vento forte* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *grandine e/o vento forte* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.



5.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità dedotte in garanzia sono pari alle percentuali di *Somma Assicurata* sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte* in forma singola o associata, nessun limite.
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della *Somma Assicurata*.
- In caso di combinazione degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* con gli altri eventi in garanzia il limite applicato sarà del 60%.

5.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2019-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 9-ST,10-ST, 11-ST da calcolare sul prodotto residuo

Tab.9-ST - Valutazione del danno di qualità su Pomodoro da concentrato ed altre trasformazioni conserviere – Linea STANDARD GOLD– Rischio <i>Grandine</i>		% danno
a)	Frutti illesi, frutti macchiati	0
b)	Frutti ammaccati, frutti con lesioni lievi riparate	5
c)	Frutti con lesioni medie riparate, frutti con lesioni lievi non riparate, deformazioni lievi	15
d)	Frutti con lesioni gravi riparate, frutti con lesioni medie non riparate	30
e)	Frutti con lesioni gravi non riparate, deformazioni gravi	50
f)	Frutti distrutti	100

Tab. 10-ST - Valutazione del danno di qualità su Pomodoro da pelati – Linea STANDARD GOLD– Rischio <i>Grandine</i>		% danno
a)	Frutti illesi, frutti macchiati	0
b)	Frutti ammaccati, frutti con lesioni lievi riparate, deformazioni lievi,	15
c)	Frutti con lesioni medie riparate, frutti con lesioni lievi non riparate, deformazioni medie	25
d)	Frutti con lesioni gravi riparate, frutti con lesioni medie non riparate	40
e)	Frutti con lesioni gravi non riparate, deformazioni gravi	60
f)	Frutti distrutti	100

Tab. 11-ST Valutazione del danno di qualità su Pomodoro da industria – Linea STANDARD GOLD–Rischio <i>Grandine</i>		% danno
a)	Frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epicarpo	0
b)	Ammaccature; lesioni all'epicarpo	25
c)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	50
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	70
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; frutti distrutti..	100

Per ammaccatura deve intendersi la compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.

Si ha lesione: quando interessano il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.



Per le avversità non espressamente indicate nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 6 – SORGO DA GRANELLA

6.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente ai rischi *Gelo*, *Brina* ed *Eccesso di pioggia*, la garanzia decorre dalla semina. La garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto.

6.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

6.3 Danno assicurato

In relazione al disposto dell'art. 2 –OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG), la Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Relativamente alle avversità *Alluvione* e *Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

6.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul *Certificato di Assicurazione*, non potrà mai essere inferiore al 10% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte*, in forma singola o associata. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola o associata, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Danni combinati GR e/o VF con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *grandine e/o vento forte* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *grandine e/o vento forte* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.

6.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità dedotte in garanzia sono pari alle percentuali di *Somma Assicurata* sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite.
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della *Somma Assicurata*.
- In caso di combinazione degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* con gli altri eventi in garanzia il limite applicato sarà del 60%.

6.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2019-COLL-AG), delle Condizioni Generali.



Art. 7 – SOIA

18.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente ai rischi *Gelo*, *Brina* ed *Eccesso di pioggia*, la garanzia decorre dalla semina. La garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto

7.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

7.3 Danno assicurato

In relazione al disposto dell'art. 2 –OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG), la Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Relativamente alle avversità *Alluvione* e *Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

7.3.1 Limiti Assuntivi

La resa massima assicurabile per ettaro (per la Soia da granella riferita ad un grado di umidità pari al 14%) non può essere superiore a:

- a) per le produzioni di soia di primo raccolto, intendendosi per tali le semine effettuate entro il 5 giugno: 45 (kg x 100) per ettaro;
- b) per le produzioni di soia di secondo raccolto, intendendosi per tali le semine effettuate dal 6 giugno: 35 (kg x 100) per ettaro;

7.3.2 Garanzia *Siccità* per coltivazione irrigua.

A parziale deroga dell' Art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), per il prodotto Soia, la garanzia *siccità* **può essere prestata solo per le colture irrigue**, la cui condizione deve essere espressamente dichiarata sul certificato di assicurazione. La omessa segnalazione delle dichiarazioni sopra indicate comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

La garanzia *Siccità* è efficace esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

7.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul *Certificato di Assicurazione*, non potrà mai essere inferiore al 10% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte*, in forma singola o associata. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola o associata, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Danni combinati GR e/o VF con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *grandine e/o vento forte* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.



In caso di scelta della franchigia 30% per *grandine e/o vento forte* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.

7.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità dedotte in garanzia sono pari alle percentuali di *Somma Assicurata* sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte* in forma singola o associata, nessun limite.
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della *Somma Assicurata*.
- In caso di combinazione degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* con gli altri eventi in garanzia il limite applicato sarà del 60%.

7.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2019-COLL-AG), delle Condizioni Generali.

Art. 8 – FRUMENTO, TRITICALE, ORZO E SEGALE A MATURAZIONE CEROSA

8.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente ai rischi *Gelo, Brina* ed *Eccesso di pioggia*, la garanzia decorre dalla semina. La garanzia cessa alla fase di maturazione cerosa della granella e comunque con la graduale raccolta del prodotto.

8.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne il prodotto ottenuto dalle coltivazioni destinate alla raccolta allo stadio di maturazione cerosa.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

8.3 Danno assicurato

In relazione al disposto dell'art. 2 –OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG), la Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Relativamente alle avversità *Alluvione* e *Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità

8.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul *Certificato di Assicurazione*, non potrà mai essere inferiore al 10% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte*, in forma singola o associata. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola o associata, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Danni combinati GR e/o VF con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da grandine e/o vento forte fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *grandine e/o vento forte* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.



8.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità dedotte in garanzia sono pari alle percentuali di *Somma Assicurata* sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite.
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della *Somma Assicurata*.
- In caso di combinazione degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* con gli altri eventi in garanzia il limite applicato sarà del 60%.

8.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2019-COLL-AG), delle Condizioni Generali.

Art. 9 – SORGO A MATURAZIONE CEROSA

9.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente ai rischi *Gelo*, *Brina* ed *Eccesso di pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa alla fase di maturazione cerosa della granella e comunque con la graduale raccolta del prodotto.

9.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne il prodotto ottenuto dalle coltivazioni destinate alla raccolta allo stadio di maturazione cerosa. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

9.3 Danno assicurato

In relazione al disposto dell'art. 2 –OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG), la Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Relativamente alle avversità *Alluvione* e *Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

9.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul *Certificato di Assicurazione*, non potrà mai essere inferiore al 10% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte*, in forma singola o associata. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola o associata, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Danni combinati GR e/o VF con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da grandine e/o vento forte fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *grandine* e/o *vento forte* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.

9.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità dedotte in garanzia sono pari alle percentuali di *Somma Assicurata* sotto riportate:

- *Grandine* e *Vento Forte*, in forma singola o associata, nessun limite.
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della *Somma Assicurata*.
- In caso di combinazione degli eventi *Grandine* e/o *Vento Forte* con gli altri eventi in garanzia il limite applicato sarà del 60%.

9.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2019-COLL-AG) delle Condizioni Generali.

Art. 10 – RISO

10.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto e comunque alla data del 20 novembre.

Limitatamente ai rischi *Gelo* e *Brina* la garanzia decorre dalla semina.

Limitatamente al Rischio *Vento Forte* la garanzia cessa comunque alla data del 15 ottobre.

10.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile (Risone) immune da ogni malattia tara o difetto.

10.3 Danno assicurato

In relazione al disposto dell'art. 2 –OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG), la Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Relativamente alle avversità Alluvione e Siccità, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

10.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul *Certificato di Assicurazione*, non potrà mai essere inferiore al 10% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte*, in forma singola o associata. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola o associata, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Danni combinati GR e/o VF con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *grandine e/o vento forte* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *grandine e/o vento forte* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.

10.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità dedotte in garanzia sono pari alle percentuali di *Somma Assicurata* sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte* in forma singola o associata, nessun limite.
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della *Somma Assicurata*.
- In caso di combinazione degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* con gli altri eventi in garanzia il limite applicato sarà del 60%.

10.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2019-COLL-AG).

In aggiunta al danno di quantità viene riconosciuta una maggiorazione per danno di qualità da calcolarsi sul prodotto residuo, determinata CONVENZIONALMENTE in base ai coefficienti riportati nella tabella 12-ST



Tab. 12-ST Maggiorazione del danno di qualità su Riso- Linea STANDARD- GOLD- Rischio Grandine

DANNO DI QUANTITA'	MAGGIORAZIONE DI DANNO DA ATTRIBUIRE		
	CLASSIFICAZIONE RISONE		
%	TONDO – MEDIO – LUNGO B	LUNGO A	Varietà da mercato interno
10	2	2	3
20	4	5	6
30	5	6	7
40	6	7	10
50	7	8	9
60	7	8	9
70	6	7	8
80	5	6	7
90	2	2	3
100	0	0	0

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione

Per risi da mercato interno si intendono: ALERAMO, ARBORIO, BACCO, BALDO, BIANCA, CARNAROLI, CARNISE, CARNISE PRECOCE FEDRA, ELBA, GALILEO, GENIO, GIGANTE, GLORIA, KARNAC, NERONE, NUOVO MARATELLI, ORIONE, PADANO, PIERROT, POSEIDONE, S.ANDREA, SAMBA, ROMA, ULISSE, VENERE, VIALONE NANO, VOLANO, VULCANO

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 11 – MAIS DA SEME

11.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente ai rischi *Gelo*, *Brina* ed *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo.

Per il rischio *Vento forte* la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di Punto Nero (BBCH 87), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'apezzamento assicurato hanno raggiunto o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'evento *Siccità*, la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre

11.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e nel rispetto dei rapporti di coltivazione riportati nel certificato di assicurazione.

La descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata, per ciascuna partita, con l'indicazione delle linee coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili porta-seme e della data di semina.

La garanzia può essere estesa, per il solo danno di perdita di quantità, e a condizioni normali, anche al prodotto ottenibile dalle piante maschili impollinanti, nel qual caso sul documento contrattuale devono essere indicati separatamente i relativi quantitativi e valori.

11.3 Danno assicurato

In relazione al disposto dell'art.2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG), la garanzia riguarda la perdita di quantità riferita al solo *prodotto* ottenibile dalle piante femminili porta-seme oggetto dell'incrocio, nonché una maggiorazione per danno di qualità sul prodotto residuo **limitatamente alle grandinate che si verifichino nei 30 giorni che precedono e che seguono la fioritura e limitatamente alle varietà con porta-seme maschio fertile.**

Relativamente alle avversità Alluvione e Siccità, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

11.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul *Certificato di Assicurazione*, non potrà mai essere inferiore al 10% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte*, in forma singola o associata. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola o associata, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Danni combinati GR e/o VF con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *grandine e/o vento forte* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *grandine e/o vento forte* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.



11.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità dedotte in garanzia sono pari alle percentuali di *Somma Assicurata* sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte* in forma singola o associata, nessun limite.
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della *Somma Assicurata*.
- In caso di combinazione degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* con gli altri eventi in garanzia il limite applicato sarà del 60%.

11.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2019-COLL-AG) delle Condizioni Generali.

Limitatamente alle varietà con porta-seme maschio fertile, e solo nel caso in cui la coltivazione sia stata colpita da grandine nei 30 giorni che precedono e che seguono la fioritura, in aggiunta al danno di quantità viene riconosciuta una maggiorazione per danno di qualità da calcolarsi sul prodotto residuo, determinata CONVENZIONALMENTE in base ai coefficienti riportati nella tabella 13-ST

Tab. 13-ST – Tabella di maggiorazione per danno di qualità su Mais da seme – Linea STANDARD- GOLD - Rischio Grandine									
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	10	15	20	30	40	50

Per danni di quantità intermedie si procede per interpolazione.

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 12 – MAIS DA GRANELLA

12.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente ai rischi *Gelo*, *Brina* ed *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo.

Per il rischio *Vento forte* la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di Punto Nero (BBCH 87), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato si trovano o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'evento *Siccità*, la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia Vento forte cessa entro e non oltre il 20 Ottobre.

12.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne le coltivazioni di mais ibridi da granella. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione dell'ibrido e/o della classe di maturazione del mais coltivato, della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

12.3 Danno assicurato

In relazione al disposto dell'art.2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG), la Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Relativamente alle avversità *Alluvione* e *Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

12.3.1 Limiti assuntivi

Per le coltivazioni non irrigue (in asciutta, la produzione garantita si intende assicurata entro il limite di **settanta centinaia di chilogrammi** (70 x 100Kg) per ettaro.

12.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul *Certificato di Assicurazione*, non potrà mai essere inferiore al 10% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte*, in forma singola o associata. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola o associata, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Danni combinati GR e/o VF con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *grandine e/o vento forte* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *grandine e/o vento forte* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.

12.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità dedotte in garanzia sono pari alle percentuali di *Somma Assicurata* sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte* in forma singola o associata, nessun limite.
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della *Somma Assicurata*.



- In caso di combinazione degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* con gli altri eventi in garanzia il limite applicato sarà del 60%.

12.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2019-COLL-AG), delle Condizioni Generali.

Art. 13 – MAIS CEROSO DA INSILAGGIO (silo mais)

13.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente ai rischi *Gelo, Brina ed Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo.

Per il rischio *Vento forte* la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di fine maturazione lattea (BBCH 75), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato si trovano o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre.

Limitatamente all'evento *Siccità*, la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata.

13.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati all'insilaggio raccolti allo stadio di maturazione cerosa. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione del nome commerciale e/o della classe di maturazione del mais coltivato, della data di semina, se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto e della destinazione del prodotto.

13.3 Danno assicurato

In relazione al disposto dell'art.2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG), la Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

13.3.1 Limiti assuntivi

Per le coltivazioni non irrigue (in asciutta), la produzione garantita si intende assicurata entro il limite di **trecentocinquanta centinaia di chilogrammi** (350 x 100Kg) per ettaro.

13.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul *Certificato di Assicurazione*, non potrà mai essere inferiore al 10% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte*, in forma singola o associata. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola o associata, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Danni combinati GR e/o VF con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *grandine e/o vento forte* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *grandine e/o vento forte* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.



13.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità dedotte in garanzia sono pari alle percentuali di *Somma Assicurata* sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte* in forma singola o associata, nessun limite.
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della *Somma Assicurata*.
- In caso di combinazione degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* con gli altri eventi in garanzia il limite applicato sarà del 60%.

13.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2019-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 14-ST, da calcolare sul prodotto residuo

Tab.14-ST - Valutazione del danno di qualità su Mais ceroso da insilaggio – Linea STANDARDGOLD– Rischio <i>Grandine</i>									
Percentuale di perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	10	12	17	22	27	30	30

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 14 – MAIS DOLCE

14.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente ai rischi *Gelo, Brina ed Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo.

Per il rischio *Vento forte* la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di fine maturazione lattea (BBCH 75), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante, presenti nell'appezzamento assicurato, si trovano o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre. Limitatamente all'evento *Siccità*, la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata.

14.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi e/o di spighe di "mais dolce" destinato all'industria conserviera.

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

14.3 Danno assicurato

In relazione al disposto dell'art.2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG), la Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, nonché una maggiorazione per danno di qualità, da calcolarsi sul prodotto residuo, **limitatamente alle grandinate che si verificano nei 30 giorni che seguono la formazione delle cariossidi.**

Relativamente alle avversità *Alluvione e Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità

14.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul *Certificato di Assicurazione*, non potrà mai essere inferiore al 10% al verificarsi di danni da *Grandine* e da *Vento Forte*, in formasingola o associata. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola o associata, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Danni combinati GR e/o VF con altri eventi - L'aliquota di franchigia da applicare in detrazione al danno causato al prodotto in garanzia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni superiori al 30% la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da *grandine e/o vento forte* fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per *grandine e/o vento forte* si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.

14.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità dedotte in garanzia sono pari alle percentuali di *Somma Assicurata* sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte* in forma singola o associata, nessun limite.
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della *Somma Assicurata*.
- In caso di combinazione degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* con gli altri eventi in garanzia il limite applicato sarà del 60%.



14.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2019-COLL-AG) delle Condizioni Generali

Limitatamente alle coltivazioni colpite da grandine nei 30 giorni che seguono la formazione delle cariossidi, in aggiunta al danno di quantità viene riconosciuta una maggiorazione per danno di qualità da calcolarsi sul prodotto residuo, determinata CONVENZIONALMENTE in base ai coefficienti riportati nella tabella 15-ST ed operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi.

Tab. 15-ST –Valutazione del danno di qualità su Mais dolce – Linea STANDARDGOLD– Rischio Grandine									
Percentuale di perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.



ALLEGATO 1 ALLE CONDIZIONI LINEA STANDARD GOLD –AVV. DI FREQUENZA E CATASTROFALI

TABELLA RIASSUNTIVA CON CARATTERISTICHE DI ALCUNI VITIGNI	
VERIETA'	EPOCA DI MATURAZIONE
Aglianico	media o tardiva
Albana	media
Aleatico	medio-tardiva
Ancelotta	media-tardiva
Barbera	media
Cabernet Franc	media
Cabernet sauvignon	media
Cannonau	medio-tardiva
Carmènere	medio-precoce
Chardonnay	precoce
Cigliegiolo	media
Cortese	media
Corvina	medio-tardiva
Corvinone	medio-tardiva
Croatina	medio-tardiva
Dolcetto	medio-precoce
Garganega	media
Incrocio Manzoni 6.03.13	media
Lagrein	tardiva
Lambrusco di Sorbara	medio-tardiva
Lambrusco grasparossa	tardiva
Lambrusco Maestri	tardiva
Malbec	precoce
Malvasia di Candia aromatica	media
Malvasia Istriana	media
Marzemino	media
Merlot	medio-tardiva
Molinara	medio-tardiva
Montepulciano	medio-tardiva
Moscato bianco	medio-precoce
Moscato giallo	medio-precoce
Moscato rosa	medio-tardiva
Muller Thurgau	precoce
Nebbiolo	tardiva
Negroamaro	media



Picolit	medio-tardiva
Pinot bianco	medio-precoce
Pinot grigio	precoce
Pinot nero	precoce
Primitivo	precoce
Prosecco	tardiva
Raboso piave	tardiva
Refosco	tardiva
Ribolla gialla	medio-tardiva
Riesling italico	medio-precoce
Riesling Renano	medio-precoce
Rondinella	medio-tardiva
Sangiovese	media
Sangiovese b.	medio-precoce
Schiava grossa	media
Schioppettino	medio-tardiva
Teroldego	medio-tardiva
Tocai friulano b.	media
Traminer aromatico rs.	medio-precoce
Trebbiano romagnolo b.	medio-precoce
Trebbiano toscoano b.	tardiva
Verduzzo friulano	medio-tardiva



VH ITALIA
ASSICURAZIONI

Vereinigte Hagelversicherung VVaG - Sede Secondaria Italia
VH ITALIA

Codice fiscale e Registro delle imprese: 03461030235
I-37135 Verona·Viale delCommercio 47, Scala B2,
Telefono: +39 045 8062100, · Fax: +39 045 8062108
www.vh-italia.it, · e-mail: info@vh-italia.it

Vereinigte Hagelversicherung VVaG

Part. IVA: DE 158765644 · Registro delle imprese: 2380
Sede legale e direzione generale:
D-35392 Giessen · Wilhelmstrasse 25
Telefono: +49 641 7968-0 · Telefax: +49 641 7968-222